

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. VI, R.G. n. 2389/2016.

2. Nome del ricorrente: Vernoia Federico, c.f. VRNFRC96D07A048H, nato a Acquaviva delle Fonti il 07.04.1996.

2.1 Indicazione delle Amministrazioni resistenti: il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*, l'**Università degli Studi di "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara**, in persona del Rettore *pro tempore*, il **Cineca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e nei confronti dei controinteressati in atti.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati: per la modifica dell'**ordinanza emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 1197/2016 prov. caut.**, depositata in cancelleria in data 11 marzo 2016 e mediante cui si rigettavano le richieste del ricorrente considerando che *"dall'esame della documentazione in atti, emerge che il ricorrente, con la propria istanza del 17.07.2015, ha richiesto all'università un tempo integrativo nonché il tutor specializzato, senza alcuna ulteriore specificazione al riguardo, e che l'università ha concesso entrambe le misure; Considerato che, peraltro, allo stato il corso è in avanzato stato di svolgimento; Considerato che, pertanto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare"* (confr. ordinanza impugnata pag. 2).

4. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

A. VIOLAZIONE DEGLI ART.LI 2, 3, 34 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA L. 5 FEBBRAIO N. 104 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il Sig. Vernoia è affetto da *"ipoacusia profonda bilaterale con dislalie audiogene, sordomutismo"* e pertanto al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva per l'ammissione al corso di laurea sopra indicato, contattava lo sportello di Ateneo per i diritti delle persone disabili comunicando la propria situazione personale e richiedendo di poter usufruire il giorno della prova selettiva di tutte le strumentazioni idonee e di tutti gli ausili necessari per poter svolgere il compito in condizioni paritarie rispetto agli altri concorrenti, così come espressamente previsto all'art. 14 del bando di riferimento e come si evince chiaramente dalla documentazione in atti.

Nonostante la richiesta effettuata nei termini di legge e con largo anticipo rispetto a quanto indicato nel bando di gara il giorno della prova, il ricorrente veniva assistito da un tutor che si limitava a sedersi accanto al ricorrente a leggere i requisiti con evidenti e palesi difficoltà trattandosi di sordomuto con difficoltà di apprendimento.

In altre parole a parte ricorrente era impedito di concorrere in condizione di parità con gli altri candidati.

Gli articoli 2, 3, 34 e 97 della Costituzione trovano fondamento e riscontro nella tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in cui rientra sia il diritto allo studio sia il principio di parità di trattamento di tutti i cittadini.

Ad ogni cittadino deve essere garantita la possibilità di esprimere le proprie potenzialità in condizioni di parità evitando non solo le discriminazioni derivanti da questioni politiche e/o sociali, ma altresì quelle derivanti da condizioni personali quali ad esempio l'esistenza di un deficit fisico. Compito del Legislatore è quello di rimuovere ogni tipo di ostacolo che possa impedire il realizzarsi della tutela dei diritti previsti nella Carta Costituzionale, ecco difatti che le previsioni costituzionali avente carattere generale, trovano ampio riscontro nella normativa speciale prevista per la tutela dei diritti dei soggetti portatori di handicap.

La legge n. 104 del 1992 si iscrive perfettamente nel quadro della tutela dei diritti inviolabili garantendo, promuovendo ed assicurando i servizi per la tutela dei soggetti disabili e il loro inserimento in condizioni di parità nell'ambito sociale.

Diversamente da quanto previsto sia dalla normativa nazionale che dalla normativa di gara, al Vernoia veniva negata la possibilità di concorrere in parità di condizioni con gli altri candidati al corso di laurea in quanto non solo vi erano gli ausili di cui al punto 14 del bando.

Si precisa che contrariamente da quanto si legge nel bando e quanto indicato dall'Ateneo nella successiva missiva al ricorrente non veniva neanche affiancato un tutor che conosceva la patologia di cui lo stesso è affetto.

Per quanto sopra esposto si può configurare in capo all'Amministrazione la violazione di tutti i riferimenti normativi e costituzionali richiamati; l'Università non solo veniva meno ai principi fondamentali che sottendono all'azione amministrativa, ma per di più non forniva un'adeguata tutela al diritto fondamentale allo studio del Vernoia che veniva discriminato per la propria situazione personale.

B. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La prova predisposta dal MIUR era rappresentata da un test di 60 (centoventi) quesiti a risposta multipla.

Molte tra queste non potevano essere somministrate a candidati affetti dalla disabilità di parte ricorrente giacché il testo era eccessivamente lungo e complesso. Le domande, invece, dovevano essere brevi e concise ed i grafici, ove esistenti, dovevano essere spiegati vocalmente da un tutor.

Vi è, quindi, anche una discriminazione legata alla qualità delle domande somministrate.

Per la prima volta questa difesa vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé.

Non risulta, infatti, che il test sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di giovani e delle loro famiglie. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare.

I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati.

La prova inconfutabile dell'idoneità di un test congegnato con tanta leggerezza è rappresentata dal fatto che l'Ateneo, proprio perché il problema non se l'è mai posto, ha somministrato lo stesso test non solo a chi come parte ricorrente è affetto da D.S.A., sordi, muti, ma anche a Italiani, comunitari, uomini, donne, extracomunitari, cattolici, protestanti e islamici senza alcuna differenza tra sesso, razza, lingua e religione.

Prima di poter somministrare un test (*LIVE test*), è necessario compiere una serie di operazioni che vanno dalla definizione precisa dell'oggetto da valutare (*Planning phase*), alla selezione dei contenuti del test (*Design phase / initial specifications*), alla produzione vera e propria degli item (*Development test*).

Non si evince dai verbali la messa di atto di nessun'altra verifica della validità e affidabilità del test. Considerata anche l'esiguità del tempo messo a disposizione della Commissione stessa per portare a termine tutte le operazioni (dal 23 aprile al 20 maggio 2013 per un totale di sole 5 sedute da 7-8 ore per le prove principali e di riserva per Medicina, Veterinaria e Architettura), non sarebbe comunque stato possibile effettuare le procedure necessarie alla validazione del test.

Nell'ipotesi in cui i superiori motivi non fossero autonomamente sufficienti per ottenere l'ammissione, dovranno delibarsi gli ulteriori cui vanno premesse le seguenti ulteriori motivazioni già esposte nel ricorso di primo grado e non considerate dall'Ill.mo Collegio.

I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DEL D.P.R. 3 MAGGIO 1957 NUMERO 686 E DELL'ARTICOLO 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 NUMERO 487 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 3 LUGLIO 2015 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI – CONTRADDITTORIETÀ TRA PIU' ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciata codesta sezione consultiva dopo ampia ed approfondita istruttoria (Sez. II, par. 14 ottobre 2013, n. 4233). Ancora una volta, difatti, come già anticipato, il foglio risposte e quello anagrafica (già mostrato in foto, pag. 9-11) contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che viene però apposto in una fase non immediata e successiva.

La Commissione, dunque, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici. E' proprio il verbale d'aula, difatti, a chiarire che alla fine della prova la Commissione "preleva i fogli risposte

dall'apposito contenitore e ne procede al conteggio, dopo aver verificato la corrispondenza del numero dei moduli consegnati con i candidati presenti in aula, con le prove annullate e con i plichi mancanti". A differenza dell'anno passato, pertanto, la Commissione ha persino avuto in mano i compiti che, per un decennio, erano sempre stati imbustati ed aperti solo al Cineca.

Gli Atenei, peraltro, anche a causa della difformità tra le fonti di riferimento, hanno aggravato tale violazione.

Sin dall'anno passato, le linee guida ministeriali e gli accorgimenti dell'Ateneo, poi rivelatisi maldestri ma comunque mirati al fine di tutela dell'anonimato, dopo 7 anni di battaglie, avevano (ci si riferisce all'anno passato) ed hanno finalmente confessato che anche in questo concorso va rispettato il principio dell'anonimato e, soprattutto, che sino ad oggi ciò non era accaduto.

Per un verso è confessato dall'Ateneo che il codice personale segreto non può essere letto e svelato tanto da tenere lontano la commissione dalla postazione riservata all'affissione dei codici segreti, per altro verso l'accorgimento usato si dimostra inidoneo, in quanto è proprio il foglio risposte (quello su cui incidere) ad essere consegnato privo di busta ed in una scatola completamente aperta. Ogni commissario, infatti, senza commettere alcuna infrazione perseguibile, avrebbe potuto in fase di consegna verificare il contenuto della scheda risposte giacché quest'ultima si trovava in una scatola totalmente aperta.

Il G.A., in tali casi, ha duramente stigmatizzato la scelta delle Amministrazioni persino in ipotesi in cui c'era una busta chiusa a proteggere tali dati ma la stessa si era rivelata inidonea perché trasparente. Il G.A., innanzi alla possibilità della Commissione di verificare il contenuto della busta senza aprirla, ha stigmatizzato l'operato della Commissione (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2012, n. 2035, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3747/13).

Né, ancora, rileva in alcun modo il fatto che le istruzioni ministeriali postume avrebbero impedito alla Commissione di presenziare al momento della scelta delle etichette da parte dei candidati.

Tale momento, difatti, ha solo anticipato quello della consegna da parte del singolo candidato del foglio risposte avvenuto, appunto, senza busta alcuna e all'interno di una scatola completamente aperta.

In ogni caso, ammesso, per mera ipotesi, che voglia darsi rilievo alcuno a tali istruzioni postume, non v'è dubbio che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, maturato nell'ambito del contenzioso relativo agli appalti pubblici, mutuabile per quanto di interesse al caso di specie, in caso di contrasto tra le prescrizioni del bando e quelle contenute in altre disposizioni di gara, il primo deve prevalere su quelle difformi alla *lex specialis*.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DEL 3 LUGLIO 2015 N. 463 E DELL'ALLEGATO 1 AL DECRETO. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Assumendo ora, per mera ipotesi che la Commissione abbia agito seguendo le istruzioni di cui alle linee guida del 6 agosto e che, nonostante, la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato.

Non è forse un caso che i verbali di concorso non danno atto di nessun richiamo nei confronti dei candidati scoperti a collaborare tra loro per ottenere rispettivi benefici. Chi non era in grado di fare il proprio compito poteva, molto più semplicemente e senza alcun rischio, farselo fare da qualcun altro che, per espressa previsione della *lex specialis*, non DOVEVA essere controllato durante tale adempimento.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA CONCURSALE. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. SVIAMENTO DI INTERESSE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L.N. 241/1990.

Secondo le istruzioni ministeriali, il D.M. ed il bando, tutti i candidati potevano correggere, aggiungere o modificare le risposte rassegnate dopo la fine della prova e, soprattutto, dopo essersi confrontati per ore, con l'intera aula al momento della sottoscrizione della scheda anagrafica.

Sono proprio le istruzioni ministeriali a indicare come dovevano, senza possibilità di discrezionalità alcuna pena esclusione, comportare i candidati durante e alla fine della prova. Immediatamente dopo la consegna dei plichi di concorso tutti i candidati, ai loro posti di concorso, provvedettero a compilare ("senza firmare la dichiarazione") la scheda anagrafica con i soli dati anagrafici.

Tale adempimento doveva essere rinviato alla data di consegna quando dovranno apporsi le "famigerate" etichette adesive. Prima, però, allo scoccare dell'ora e 40 minuti concessa per lo svolgimento della prova, i commissari ritireranno le penne lasciando i candidati privi di ogni mezzo di scrittura.

Dopo che tale ritiro degli strumenti di scrittura avrà coinvolto tutti i candidati il Presidente autorizzerà la consegna e i candidati seguiranno la prassi indicata in tale nota ministeriale.

È davvero un mistero comprendere come, senza penna alcuna, i candidati abbiano potuto sottoscrivere le anagrafiche.

Delle due l'una: o tutti i candidati che hanno sottoscritto la scheda anagrafica hanno violato le disposizioni poste a presidio della tutela della par condicio ed hanno tenuto con sé una seconda penna che, verosimilmente, avevano già usato per continuare a lavorare sul proprio

foglio risposte oppure, ed è più verosimile, la Commissione ha lasciato una penna nella postazione riservata all'affissione degli adesivi per consentire ai candidati di sottoscrivere l'anagrafica dopo tale operazione.

IV. ERRATA FORMULAZIONE DEI QUESITI NN. 26, 28, 34, 50. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34, COMMA 3, COST. E DEL D.M. N. 463/15. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI ETICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo *ex art. 33, 34 Cost.* al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, pronunciandosi nel modo seguente: *"il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento"* (Cons. Stato, Sez. VI, 26.10.2012, n. 5485).

La confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato ai candidati un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR).

V. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 463/2015. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

Come già chiarito in premessa la *lex specialis* di concorso onera i partecipanti a prendere parte alla prova privi di alcun sussidio.

Con sé, per concludere, **i candidati possono portare esclusivamente una bottiglia di acqua minerale e, per di più, priva di etichetta (non si tratta di una battuta ma è ciò che impone il DM) alcuna proprio al fine di evitare che ivi possano scovarsi le sigle di alcune sostanze chimiche!**

Quest'anno tali garanzie sono state addirittura potenziate in ragione dell'aggregazione delle sedi. Il concorso, infatti, è svolto presso tutti gli Atenei ove è attivato il corso di laurea in

Medicina e Chirurgia e la graduatoria è unica.

Dalla documentazione di concorso inviataci dalle sedi di concorso sono emerse situazioni per nulla uniformi.

In alcuni casi gli Atenei hanno usato un rigidissimo metro di controllo, con delle prove a campione persino con il metal detector, in altri non abbiamo avuto alcuna precauzione.

In pochissime sedi viene dato atto a verbale che i candidati sono stati collocati a distanza l'uno dall'altro lasciando vuoto un posto come previsto dalle indicazioni del M.I.U.R.

L'assoluta difformità delle condizioni per l'espletamento della prova di concorso ha potuto comportare evidenti favoritismi in certi sedi piuttosto che in altre.

L'illegittimità deriva, ancora una volta, da una mancata regia del Ministero.

Sicché è solare l'illegittimità di una disposizione che consente che le prove vengano svolte con sistemi di controlli diversi, rispetto a una graduatoria unica. Patente è la violazione anche della normativa costituzionale ex art. 3, 33 e 34 Cost. Ogni commento è superfluo.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 463/15.

1. Gli atti di concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto il concorso e la graduatoria pubblicata sul sito del CINECA non sono mai stati approvati dal Rettore né, in ipotesi si ritenesse che serva un'approvazione unica nazionale, dal Ministero.

E ciò in maniera illegittima.

"L'approvazione della graduatoria di concorsi da parte dell'Amministrazione competente, al di là dell'improprio 'nomen iuris', è un provvedimento di amministrazione attiva, di natura costitutiva, che ha carattere centrale e conclusivo nell'ambito del procedimento di concorso, mediante il quale l'Amministrazione fa proprio l'operato della Commissione esaminatrice" (Cons. Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

Non si può dubitare, infatti, che *"anche se l'Amministrazione ha solo un potere di controllo sulla legittimità delle operazioni relative ai concorsi, **resta ferma comunque la necessità di approvazione da parte della Amministrazione attiva della determinazione assunta**"* (Cons. Stato, Sez. IV, 1 marzo 2006, n. 991; Sez. V, 29 luglio 2003, n. 4320), e ciò in quanto l'Amministrazione, *"oltre a svolgere un doveroso controllo di legittimità sul complessivo andamento delle operazioni concorsuali"* (Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 1996, n. 341) ha, *"per consolidata giurisprudenza, il potere di provvedere alla modificazione, appunto in via di approvazione, di una graduatoria concorsuale, qualora dall'esame dei documenti prodotti dai concorrenti utilmente graduati emerga che essa è stata illegittimamente formata"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 gennaio 2005, n. 221).

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 3 LUGLIO 2015 N. 463.

Il CINECA, che aveva il compito di correggere i compiti per tutti gli Atenei d'Italia, non ha redatto alcun verbale di tale operazione.

E ciò nonostante, tanto il rispetto dei principi generali in tema di procedure concorsuali imponga, come è scontato che sia, la verbalizzazione di ogni accadimento rilevante ai fini della selezione, ma anche la stessa *lex specialis* avesse previsto un'indicazione vincolante *ad hoc* nell'allegato 1 al D.M. 463.

Trattasi di circostanza tutt'altro che trascurabile o meramente formale giacchè, ad esempio, a Roma Tor Vergata, si è ommesso di sigillare gli scatoli contenenti i fogli risposta e firmarli sui lembi al fine di evitare che gli stessi potessero essere aperti e modificati prima della correzione al Cineca.

Com'è noto la verbalizzazione delle attività di un organo amministrativo costituisce una fase essenziale della formazione degli atti allo stesso imputabili, in quanto è solo attraverso un'idonea rappresentazione documentale che si consente la verifica e l'accertamento del contenuto effettivo di quanto sia stato oggetto dell'attività medesima (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI CONCORSI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 DELL'ALLEGATO I, AL D.M. N. 463/15.

Presso l'Ateneo di Roma La Sapienza è stato trovato un pacco incustodito e non vi è prova se e quando sia stato manomesso. A Palermo, invece, è stato trovato un plico privo del sigillo ministeriale.

Non è possibile, dunque, che si trovino plichi aperti e, soprattutto, che non vi siano all'interno di una scatola ove dovrebbero essere in tale quantità.

3. E' illegittimo, quindi, che non si sia provveduto ad annullare la prova essendo altamente probabile, se non certo, stante le tecnologie di cui è in possesso il CINECA, che il plico sia stato rubato proprio al fine di venderlo sul mercato ad una platea di soggetti già ben definita e che, aveva commissionato il gesto.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla *lex specialis* di concorso.

5 Indicazione dei controinteressati:

tutti i soggetti inseriti in graduatoria (di cui un estratto in allegato) candidati all'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentale presso "G. D'Annunzio, Chieti e Pescara", per l'anno accademico 2015/2016, tra cui possono individuarsi i Sigg.: Falasca Ludovico, Via Colli Innamorati 31, 65125 Pescara (Pe); Trisi Giulia, Via Sinni 19, 65015 Montesilvano (Pe); Radi Federica, Via O. Sora 2c, 61032 Fano (Pu); Del Foco Aureliana, Via Lombardia, 55, 03043 – Cassino (Fr); Mastromauro Pier Luigi, Viale Castellana, 91/B3, 71016 – San Severo (Fg); Di Giustino Enea, Via Torrito, 6, 64046 – Montorio Al Vomano (Te).

6 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G.

n. **2389/2016**) nella sezione “*Ricerca ricorso*”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “*Consiglio di Stato > Attività Giurisdizionale.*”

7 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. VI del Consiglio di Stato con Decreto n. 1022/2016 (SCARICA).

8 Testo integrale del ricorso (SCARICA).

8.1 Elenco nominativo dei controinteressati – estratto graduatoria (SCARICA).